



COMUNE di RIPARBELLA

Provincia di Pisa

Piazza del Popolo n. 1 - 56046 Riparbella (PI)

Area tecnica tel. 0586/697305 e mail lorlandini@comune.riparbella.pi.it

PEC comune.riparbella@postacert.toscana.it

CONVENZIONE EX ART. 56 DEL D.LGS. 117/2017 PER IL PRESIDIO, LA CURA, LA CUSTODIA, LA GESTIONE ORDINARIA E LA VALORIZZAZIONE SOCIALE E TERRITORIALE DEL FABBRICATO E DELLE AREE PERTINENZIALI UBICATI PRESSO L'AREA A VERDE ATTREZZATA IN LOCALITÀ PROGGI

L'anno duemila_____ addì _____ del mese di _____, in Riparbella, nella
Residenza Municipale, fra i Signori:

1. _____, in qualità di Responsabile dell'Area _____
del Comune di Riparbella (codice fiscale e partita IVA _____), nominato con decreto
del Sindaco n. _____ del _____;
2. _____, nato/a a _____ il _____, in qualità di
legale rappresentante dell'Associazione / Organizzazione _____,
con sede in _____, via _____, codice fiscale / partita IVA
_____, iscritta al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore al n.
_____;

PREMESSO

che il Decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 recante il "Codice del Terzo Settore" riconosce il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo Settore, dell'associazionismo, dell'attività di volontariato e della cultura e pratica del dono quale espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne promuove lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità ed autonomia e ne favorisce l'apporto originale per il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali;

che il Codice del Terzo Settore definisce "volontario" la persona che per libera scelta svolge attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione; che l'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario del servizio; che l'organizzazione di appartenenza può rimborsare al volontario soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dalla stessa organizzazione; che la qualità di volontario risulta incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo, nonché con ogni altro rapporto a contenuto patrimoniale con l'organizzazione di cui fa parte;

che l'articolo 56 del Codice del Terzo Settore consente alle amministrazioni pubbliche di sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato;

che il comma 3 dell'articolo 56 stabilisce che la pubblica amministrazione individui le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale con le quali stipulare la convenzione mediante procedure comparative riservate alle medesime nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento;

che con deliberazione della Giunta Comunale n. 54 del 22 maggio 2025, avente ad oggetto "Fabbricato adibito a bar-pizzeria ubicato presso l'area a verde attrezzata ubicata in località Proggi: presa d'atto del recesso della ditta D.A.M.A. di Augliese Roberto – atto di indirizzo per la concessione d'uso del fabbricato", il Comune di Riparbella ha preso atto del recesso del precedente concessionario e ha dettato gli indirizzi per procedere ad una nuova assegnazione del bene;

che con deliberazione della Giunta Comunale n. 57 del 9 giugno 2025 il Comune di Riparbella ha rettificato per errore materiale la precedente deliberazione, confermando l'indirizzo di procedere mediante concessione d'uso del fabbricato;

che, in attuazione dei predetti indirizzi, il Comune ha avviato procedura ad evidenza pubblica per l'individuazione di un soggetto cui affidare il fabbricato in concessione d'uso; che il primo soggetto



COMUNE di RIPARBELLA

Provincia di Pisa

Piazza del Popolo n. 1 - 56046 Riparbella (PI)

Area tecnica tel. 0586/697305 e mail Lorlandini@comune.riparbella.pi.it

PEC comune.riparbella@postacert.toscana.it

individuato ha successivamente rinunciato, ritenendo il bene di difficile gestione sotto il profilo della sostenibilità economica; che, a seguito di tale rinuncia, l'Amministrazione ha interpellato il secondo soggetto utilmente collocato in graduatoria, il quale, dopo sopralluogo, ha a sua volta rinunciato a prendere in gestione il bene;

che tali circostanze, unitamente alla necessità di assicurare il presidio, la cura, la custodia, la continuità di fruizione pubblica compatibile del bene e la prevenzione di situazioni di abbandono o degrado, hanno evidenziato l'assenza, allo stato, di condizioni di mercato idonee a garantire una gestione stabile ed economicamente sostenibile del fabbricato mediante concessione a rilevanza economica e rendono, pertanto, più favorevole il ricorso allo strumento convenzionale di cui all'art. 56 del D.Lgs. 117/2017;

che il Comune di Riparbella ha avviato le procedure di valorizzazione e dismissione patrimoniale del fabbricato adibito a bar-ristorante / bar-pizzeria e di alcune particelle catastali facenti parte dell'area ove insiste il bene, ritenendo pertanto necessario assicurare, nelle more del perfezionamento delle suddette procedure, il presidio, la cura, la custodia, la gestione ordinaria e la valorizzazione sociale e territoriale del compendio, in coerenza con le finalità pubbliche perseguite e con i principi di economicità, efficacia e buon andamento dell'azione amministrativa;

che con deliberazione della Giunta Comunale n. _____ del _____ è stato approvato 'avviso pubblico e il relativo schema di convenzione ex art. 56 del D.Lgs. 117/2017;

che con avviso pubblico di manifestazione di interesse in data _____, pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente, è stata indetta apposita procedura comparativa per consentire alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale di accedere alla collaborazione con l'Ente per il presidio, la cura, la custodia, la gestione ordinaria e la valorizzazione sociale e territoriale del bene in oggetto;

che, esperite le dovute procedure, con atto del Responsabile dell'Area _____ n. _____ del _____ è stata selezionata l'Associazione / Organizzazione denominata _____, iscritta al RUNTS al n. _____;

Tanto richiamato e premesso, il Comune di Riparbella e l'Associazione / Organizzazione convengono e stipulano quanto segue.

ART. 1 – OGGETTO

1. L'Associazione _____, di seguito denominata "Associazione", iscritta al n. _____ del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore da almeno sei mesi, è stata selezionata attraverso avviso pubblico per lo svolgimento, in favore della collettività e dei terzi fruitori, di attività di interesse generale, di promozione sociale e territoriale, nonché per il presidio, la custodia, la cura, la gestione ordinaria, la fruizione pubblica compatibile e la valorizzazione del compendio oggetto della presente convenzione.
3. La presente convenzione ha ad oggetto l'utilizzazione temporanea del fabbricato sopra indicato, identificato catastalmente al Catasto Fabbricati del Comune di Riparbella al Foglio _____, Particella _____, Subalterno _____, nonché delle aree pertinenziali, dei camminamenti, degli spazi esterni e delle ulteriori porzioni del compendio espressamente individuate negli allegati planimetrici e nel verbale di consegna.
4. L'Associazione si impegna a garantire il presidio ordinario del bene, la custodia, la pulizia e il decoro degli spazi interni ed esterni, la cura del verde, la manutenzione ordinaria, la vigilanza ordinaria dei campi da gioco, del parco giochi, degli arredi e delle attrezzature, nonché l'organizzazione di attività sociali, culturali, ricreative, sportive, aggregative e di promozione del territorio coerenti con la destinazione pubblica del compendio.
5. Eventuali attività di somministrazione di alimenti e bevande, punto ristoro o analoghe attività potranno essere svolte esclusivamente in via accessoria, complementare, strumentale e non prevalente rispetto alle finalità della presente convenzione, nel rispetto



COMUNE di RIPARBELLA

Provincia di Pisa

Piazza del Popolo n. 1 - 56046 Riparbella (PI)

Area tecnica tel. 0586/697305 e mail lorlandini@comune.riparbella.pi.it

PEC comune.riparbella@postacert.toscana.it

della normativa vigente e previa acquisizione dei necessari titoli amministrativi e sanitari. Tali attività non possono costituire l'oggetto principale o prevalente della presente convenzione.

ART. 2 – FINALITÀ

1. Attraverso il convenzionamento per lo svolgimento delle attività sopra descritte, il Comune di Riparbella e l'Associazione sanciscono il loro comune impegno per la realizzazione di finalità di solidarietà sociale, promozione sociale, valorizzazione del patrimonio pubblico e presidio del territorio, tese al miglioramento complessivo dell'offerta a favore della collettività.
2. La finalità del rapporto convenzionale non consiste nell'affidamento di una gestione economica del bene, bensì nella realizzazione di una forma di collaborazione temporanea ai sensi dell'art. 56 del D.Lgs. 117/2017, orientata al perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, al presidio del bene, alla cura del compendio e alla prevenzione del degrado.
3. La presente convenzione è altresì finalizzata a garantire, nelle more delle procedure di valorizzazione e dismissione patrimoniale avviate dal Comune, il presidio, la custodia, la manutenzione ordinaria e la fruizione compatibile del fabbricato e delle aree pertinenziali, evitando situazioni di degrado, inutilizzo o abbandono.
4. Gli oneri assunti dall'Associazione in relazione alla gestione del bene, ivi compresi la manutenzione ordinaria, la pulizia, la custodia, la cura del verde, lo svuotamento e lo smaltimento dei cestini, la vigilanza ordinaria sulle aree esterne e il pagamento delle utenze, costituiscono elemento essenziale dell'equilibrio della presente convenzione e restano integralmente a carico della stessa, salvo i soli eventuali rimborsi espressamente ammessi dal successivo art. 5.

ART. 3 – DURATA DELLA CONVENZIONE

1. La presente convenzione avrà durata dal _____ al _____.
2. La durata della convenzione ha carattere espressamente temporaneo e transitorio, in quanto funzionale a garantire la gestione del bene nelle more della conclusione delle procedure di valorizzazione e dismissione patrimoniale del fabbricato e delle particelle catastali facenti parte dell'area ove insiste il bene.
3. Sia all'Amministrazione comunale sia all'Associazione è data facoltà di recedere dalla presente convenzione, previo preavviso scritto da comunicarsi a mezzo PEC o raccomandata A/R con un termine di almeno _____ giorni / mesi.
4. Il Comune potrà in ogni caso disporre la revoca anticipata della presente convenzione, senza diritto ad indennizzi o risarcimenti, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, per esigenze connesse alle procedure di valorizzazione o dismissione del bene, ovvero in caso di grave inadempimento dell'Associazione agli obblighi convenzionali.
5. Qualsiasi integrazione o modificazione alla presente convenzione potrà essere apportata solo previo accordo scritto tra le parti, nel rispetto della normativa vigente.

ART. 4 – RESPONSABILI DEL PROGETTO

1. I responsabili della gestione del progetto, nominati rispettivamente dal Comune e dall'Associazione, sono: per il Comune il Responsabile dell'Area _____; per l'Associazione il Presidente / legale rappresentante Sig./Sig.ra _____, nonché il volontario referente per il servizio Sig./Sig.ra _____.
2. I responsabili della gestione del progetto vigilano sullo svolgimento delle attività, avendo cura di verificare che gli operatori e i volontari rispettino i diritti, la dignità e le esigenze dei fruitori delle attività stesse e che le attività siano svolte con modalità tecnicamente corrette e conformi alla presente convenzione.



COMUNE di RIPARBELLA

Provincia di Pisa

Piazza del Popolo n. 1 - 56046 Riparbella (PI)

Area tecnica tel. 0586/697305 e mail lorlandini@comune.riparbella.pi.it

PEC comune.riparbella@postacert.toscana.it

3. I responsabili verificano i risultati del programma operativo attraverso incontri periodici, contatti con gli uffici competenti e, ove necessario, sopralluoghi presso il bene.

ART. 5 – RIMBORSI

1. La presente convenzione non prevede un corrispettivo in favore dell'Associazione né un canone a carico del Comune. Restano ammissibili, nei limiti delle disponibilità finanziarie previste nel bilancio comunale e nel rispetto dell'art. 56 del D.Lgs. 117/2017, esclusivamente rimborsi di spese effettivamente sostenute e documentate, direttamente connesse alle attività di interesse generale oggetto della presente convenzione.
2. Sono rimborsabili, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - a) gli oneri relativi alla copertura assicurativa delle attività e dei volontari, per la quota parte imputabile direttamente all'attività oggetto della presente convenzione;
 - b) i costi telefonici sostenuti per il servizio, se direttamente riferibili alle attività convenzionate;
 - c) i costi di carburante e le altre spese connesse agli spostamenti necessari per lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione;
 - d) i costi sostenuti per la formazione dei volontari, se connessi alla presente convenzione;
 - e) la quota parte dei costi indiretti imputabili direttamente all'attività oggetto della presente convenzione, nei limiti consentiti dalla legge.
3. Restano espressamente escluse dal rimborso le spese relative alle utenze, alla manutenzione ordinaria, alla pulizia, alla custodia e alla gestione corrente del fabbricato, che sono integralmente a carico dell'Associazione, in quanto strettamente connesse all'utilizzo del bene.
4. Tutte le spese saranno rimborsate solo previa presentazione di idonea documentazione giustificativa.
5. Le prestazioni oggetto del rimborso dovranno essere documentate agli uffici comunali mediante relazione sulle attività svolte, schede riassuntive e rendiconto analitico delle spese sostenute, firmati dal legale rappresentante dell'Associazione.
6. Sono in ogni caso esclusi rimborsi forfettari, margini, utili, compensi o altre utilità economiche comunque denominate.

ART. 6 – UTILIZZAZIONE DEL BENE E DISCIPLINA DELLE COLLABORAZIONI CON TERZI

1. L'Amministrazione comunale attribuisce all'Associazione, a titolo gratuito e per la durata della presente convenzione, l'utilizzo del fabbricato e delle aree pertinenziali individuate negli allegati planimetrici, esclusivamente per le finalità di cui all'art. 1.
2. L'utilizzo del bene non comporta costituzione di diritti reali, diritti di avviamento, rinnovo automatico, diritti di insistenza né aspettative alla prosecuzione del rapporto oltre la scadenza della convenzione.
3. È fatto divieto all'Associazione di cedere, subconcedere, locare, sublocare, subaffidare, subcomodare o comunque trasferire stabilmente a terzi, a qualsiasi titolo, l'intero compendio o singole sue porzioni.
4. Resta tuttavia ferma la possibilità, previa richiesta motivata dell'Associazione e previa autorizzazione espressa e scritta del Comune, di attivare forme di collaborazione accessoria, temporanea, gratuita, non esclusiva e strettamente strumentale al perseguimento delle finalità sociali e aggregative della presente convenzione, anche mediante il coinvolgimento di altri enti del Terzo settore, associazioni o altri soggetti, limitatamente a specifiche attività, iniziative o servizi complementari riferiti a singoli locali o spazi del compendio.
5. Tali collaborazioni:
 - a) non comportano trasferimento del rapporto convenzionale né del titolo di utilizzo del bene;



COMUNE di RIPARBELLA

Provincia di Pisa

Piazza del Popolo n. 1 - 56046 Riparbella (PI)

Area tecnica tel. 0586/697305 e mail lorlandini@comune.riparbella.pi.it

PEC comune.riparbella@postacert.toscana.it

- b) non attribuiscono al terzo alcun diritto autonomo, esclusivo o stabile di uso, detenzione o permanenza opponibile al Comune;
 - c) non possono in alcun modo tradursi in gestione commerciale autonoma e stabile del bene o di parte di esso;
 - d) devono risultare da accordo scritto tra l'Associazione e il terzo, previamente trasmesso al Comune;
 - e) devono avere durata determinata, oggetto specifico e carattere accessorio rispetto al progetto complessivo approvato;
 - f) non devono comportare oneri diretti o indiretti a carico del Comune;
 - g) lasciano in ogni caso ferma in capo all'Associazione affidataria la piena responsabilità nei confronti del Comune e dei terzi in ordine alla custodia, vigilanza, sicurezza, pulizia, corretto uso degli spazi, rispetto della convenzione e regolare svolgimento delle attività;
 - h) restano subordinate all'acquisizione, da parte dei soggetti interessati, di tutti i titoli, SCIA, autorizzazioni, nulla osta e adempimenti previsti dalla normativa vigente per l'attività concretamente esercitata.
6. L'inosservanza delle disposizioni del presente articolo costituisce grave inadempimento e legittima il Comune alla revoca o risoluzione della convenzione.

ART. 7 – MANUTENZIONE ORDINARIA, OBBLIGHI GESTIONALI E SEGNALAZIONI

1. Sono posti integralmente a carico dell'Associazione, per tutta la durata della convenzione, la pulizia ordinaria e continuativa dei locali, dei servizi, delle aree esterne, dei camminamenti e degli spazi pertinenziali; la raccolta, lo svuotamento e il corretto conferimento dei rifiuti e dei cestini presenti nell'area; il taglio dell'erba, la cura ordinaria del verde, delle siepi, delle essenze arboree e arbustive, nonché le potature ordinarie e il mantenimento complessivo del decoro dell'area; la custodia ordinaria e la vigilanza del fabbricato, dei campi da gioco, del parco giochi, degli arredi, delle attrezzature e degli spazi esterni compresi nella convenzione; la manutenzione ordinaria del bene e delle pertinenze, con esecuzione delle riparazioni minute e di tutte le attività necessarie a mantenere il compendio in condizioni di ordinario decoro, funzionalità e sicurezza d'uso; il pagamento delle utenze e di tutte le spese connesse alla gestione ordinaria del compendio, salvo diversa espressa previsione della convenzione.
2. L'Associazione ha l'obbligo di effettuare il controllo visivo ordinario delle condizioni dei campi da gioco, del parco giochi, degli arredi e delle attrezzature, con obbligo di immediata segnalazione al Comune di ogni guasto, anomalia, danneggiamento o situazione di pericolo e con contestuale immediata interdizione dell'uso delle parti non sicure fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.
3. Restano a carico del Comune gli interventi di manutenzione straordinaria, gli adeguamenti strutturali e gli interventi relativi a vizi originari o carenze strutturali del bene non riconducibili alla gestione ordinaria, fatti salvi gli obblighi di tempestiva segnalazione da parte dell'Associazione.
4. L'Associazione si impegna a consentire al Comune ogni verifica ritenuta necessaria in ordine allo stato del bene e al corretto adempimento degli obblighi convenzionali.
5. Alla scadenza o alla cessazione anticipata del rapporto, la riconsegna del bene avverrà mediante verbale in contraddittorio tra le parti, con verifica dello stato dei luoghi, delle attrezzature eventualmente consegnate e degli adempimenti assunti dall'Associazione.

ART. 8 – GESTIONE TRANSITORIA DEL BENE

1. La gestione del fabbricato da parte dell'Associazione ha carattere temporaneo e transitorio ed è strettamente collegata all'esigenza di assicurare il presidio e la fruizione compatibile



COMUNE di RIPARBELLA

Provincia di Pisa

Piazza del Popolo n. 1 - 56046 Riparbella (PI)

Area tecnica tel. 0586/697305 e mail Lorlandini@comune.riparbella.pi.it

PEC comune.riparbella@postacert.toscana.it

del bene nelle more delle procedure di valorizzazione e dismissione patrimoniale avviate dal Comune.

2. L'Associazione si impegna a garantire che il bene sia mantenuto in condizioni idonee all'uso convenuto, evitando situazioni di abbandono, degrado o utilizzo improprio.
3. Alla scadenza o alla cessazione anticipata della convenzione, il bene dovrà essere restituito al Comune libero da persone e cose, nello stato in cui è stato consegnato, salvo il normale deperimento d'uso.

ART. 9 – RESPONSABILITÀ, CUSTODIA E COPERTURE ASSICURATIVE

1. L'Associazione, per il periodo di effettiva disponibilità e utilizzo del compendio e nell'ambito delle attività oggetto della presente convenzione, assume gli obblighi di custodia ordinaria del bene e delle aree affidate ed è tenuta ad adottare tutte le misure organizzative e gestionali necessarie a garantire l'uso diligente, ordinato e sicuro degli spazi da parte dei fruitori.
2. Restano a carico del Comune le responsabilità connesse a vizi originari, difetti strutturali, carenze manutentive straordinarie, omessi adeguamenti strutturali o profili non riconducibili alla gestione ordinaria e alla custodia operativa del bene da parte dell'Associazione, purché tempestivamente segnalati dalla medesima.
3. L'Associazione è obbligata a sospendere immediatamente l'utilizzo delle aree, attrezzature o parti del compendio che presentino situazioni di rischio o pericolo, dandone immediata comunicazione al Comune.
4. L'Associazione dovrà stipulare e mantenere per tutta la durata della convenzione idonea polizza per responsabilità civile verso terzi e verso prestatori d'opera, con massimali adeguati alla natura del bene e delle attività svolte, nonché adempiere agli obblighi assicurativi relativi ai volontari previsti dalla normativa vigente.
5. Copia delle polizze e delle quietanze dovrà essere trasmessa al Comune prima della sottoscrizione della convenzione e ad ogni successivo rinnovo o aggiornamento.
6. La mancata attivazione o il mancato mantenimento delle coperture assicurative costituisce grave inadempimento contrattuale.

ART. 10 – OBBLIGHI DEL COMUNE

1. Il Comune, al fine di agevolare e promuovere le attività di cui all'art. 1 della presente convenzione, garantisce la disponibilità temporanea del bene e svolge attività di indirizzo, controllo e vigilanza sulla corretta esecuzione della convenzione.
2. Il Comune potrà altresì fornire, compatibilmente con le risorse disponibili e secondo modalità da concordarsi di volta in volta, supporto logistico e organizzativo alle iniziative di interesse pubblico promosse nell'ambito della presente convenzione.

ART. 11 – OBBLIGHI DELL'ASSOCIAZIONE

1. L'Associazione è obbligata a garantire le attività previste all'art. 1 della presente convenzione e a svolgerle con continuità, correttezza e nel rispetto delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale proprie del Terzo Settore.
2. L'Associazione garantisce che le attività oggetto della presente convenzione siano svolte prevalentemente tramite volontari, nel rispetto della disciplina del D.Lgs. 117/2017.
3. L'Associazione è tenuta a custodire diligentemente il bene, a mantenerlo pulito e decoroso, ad effettuare la manutenzione ordinaria, a provvedere alla pulizia giornaliera dei camminamenti e degli spazi esterni, al taglio dell'erba e alla cura ordinaria del verde, allo svuotamento e allo smaltimento dei cestini, alla potatura ordinaria della vegetazione, alla custodia dei campi da gioco, del parco giochi, degli arredi e delle attrezzature, nonché a farsi carico delle utenze e degli altri oneri di gestione corrente.
4. L'Associazione si impegna a consentire al Comune ogni verifica ritenuta necessaria in ordine allo stato del bene e al corretto adempimento degli obblighi convenzionali.



COMUNE di RIPARBELLA

Provincia di Pisa

Piazza del Popolo n. 1 - 56046 Riparbella (PI)

Area tecnica tel. 0586/697305 e mail lorlandini@comune.riparbella.pi.it

PEC comune.riparbella@postacert.toscana.it

5. Alla scadenza o alla cessazione anticipata del rapporto, la riconsegna del bene avverrà mediante verbale in contraddittorio tra le parti, con verifica dello stato dei luoghi, delle attrezzature eventualmente consegnate e degli adempimenti assunti dall'Associazione.

ART. 12 – CONTROVERSIE

1. I rapporti tra Comune ed Associazione si svolgono ispirandosi ai principi della leale collaborazione, correttezza e buona fede.
2. In caso di controversia circa l'applicazione della presente convenzione, le parti esperiranno preliminarmente un tentativo di amichevole conciliazione.

ART. 13 – RINVIO DINAMICO

1. Per tutto quanto qui non previsto e normato, Comune ed Associazione rinviando al codice civile, al D.Lgs. 117/2017, al D.Lgs. 267/2000, alla legge 241/1990 e alla normativa vigente richiamata nelle premesse. Eventuali novelle legislative e regolamentari troveranno applicazione automatica, senza necessità di integrazione o rettifica della presente convenzione.

ART. 14 – FORO COMPETENTE

1. Il Foro di Livorno è competente per tutte le controversie giudiziali che dovessero insorgere in dipendenza della presente convenzione.

ART. 15 – SPESE CONTRATTUALI

1. Le spese, i diritti e le imposte riferibili alla stipula della presente convenzione sono a carico dell'Associazione, se dovuti.
2. Il presente atto verrà registrato solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 131/1986.

ALLEGATI

- **Allegato A** – Planimetria del fabbricato adibito a bar-ristorante / bar-pizzeria
- **Allegato B** – Planimetria delle aree pertinenziali

Il presente atto è redatto e sottoscritto in più esemplari, uno per il Comune e uno per l'Associazione.

Per il Comune di Riparbella

Il Responsabile dell'Area _____

Per l'Associazione / Organizzazione _____

Il Legale rappresentante